

TRIBUNALE DI MATERA – SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

Per la **Prof.ssa BERNARDO Maria Teresa** (C.F. BRNMTR80E59A662E), nata a Bari il 19.10.1980 e residente in Ferrandina (MT) alla via Garibaldi n. 133, e per la **Prof.ssa DI LECCE Angela Silvia** (C.F. DLCNLS69A41F052Z), nata a Matera l'01.01.1969 ed ivi residente alla via Vena n. 50, rappresentate e difese, in virtù di procure alle liti allegate al presente atto, dall'avv. Raffaele Garofalo (C.F. GRFRFL81R27A662D) e dall'avv. Gianluigi Giannuzzi Cardone (GNNGLG75L07A662D, ed elettivamente domiciliati presso la Cancelleria della Sezione Lavoro del Tribunale di Matera. Ai sensi dell'art. 176, co. 2, c.p.c., i su indicati difensori chiedono di ricevere le comunicazioni di cancelleria agli indirizzi di posta elettronica certificata garofalo.raffaele@avvocatibari.legalmail.it e g.giannuzzicardone@libero.pec.it

RICORRENTI

CONTRO

Il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO** (80185250588), in persona del Ministro p.t., **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA** (96013630767), in persona del Direttore Generale p.t., domiciliati in Potenza, Corso XVIII Agosto 46, (P.zzo Uffici Governativi) (85100), presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato (80008800767).

CONVENUTO

OGGETTO: TRASFERIMENTO – MANCATO RICONOSCIMENTO DIRITTO DI PRECEDENZA EX ART. 13, CCNI 18.05.2022

PREMESSO:

1. La **prof.ssa Bernardo** è titolare di cattedra presso l'Istituto Comprensivo di Miglionico (cod. MTMM83301P), Scuola Secondaria di I grado, classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia, posto Normale;
2. La **prof.ssa Di Lecce**, invece, è titolare di cattedra presso la Scuola C. Salinari di Montescaglioso (cod. MTMM823014), classe di concorso AB25 – Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria, posto Sostegno Psicofisico;



3. Entrambe le ricorrenti presentavano, per l'a.s. 2023/2024 domanda di trasferimento, avvalendosi del diritto di precedenza previsto dall'art. 13, CCNI del 18.05.2022;

4. Specificatamente, entrambe le ricorrenti sono docenti di ruolo che hanno perso la titolarità nelle proprie scuole per effetto di soprannumero e sono a disposizione della provincia; per l'effetto, vengono assegnate annualmente in diverse scuole per coprire eventuali spezzoni e ore residue e avanzate (docenti titolari su D.O.P.);

5. Le predette domande, come si evince dalle graduatorie pubblicate, non venivano accolte, per aver entrambe le ricorrenti compilato le domande formalmente in modo parziale: nello specifico, le ricorrenti non hanno compilato l'allegato "F" richiesto dalla domanda.

Tutto ciò premesso, le **ricorrenti**, come innanzi identificate, adiscono questo rispettabile Tribunale affinché venga riconosciuto in loro favore il diritto al trasferimento così come richiesto per le seguenti

MOTIVAZIONI

1. SUL DIRITTO ALLE RICORRENTI AL TRASFERIMENTO EX ART. 13, CCNI 18.05.2022

Come anticipato in premessa, le ricorrenti sono docenti di ruolo che hanno perso la titolarità nelle proprie scuole per effetto di soprannumero e sono a disposizione della provincia; per l'effetto, vengono assegnate annualmente in diverse scuole per coprire eventuali spezzoni e ore residue e avanzate (docenti titolari su D.O.P.).

Sostanzialmente, a seguito delle recenti riforme legislative (ed organizzative), le ricorrenti, al pari di tanti altri colleghi su tutto il territorio nazionale, hanno perso la titolarità nell'istituto in cui hanno insegnato negli ultimi anni e sono state inquadrare, in soprannumero, nella categoria D.O.P. – Dotazione dell'Organico Provinciale.

Nello specifico, la prof.ssa Bernardo è titolare di cattedra presso l'Istituto Comprensivo di Miglionico (cod. MTMM83301P), Scuola Secondaria di I grado, classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia, posto Normale; mentre la prof.ssa Di Lecce è titolare di cattedra presso la Scuola C. Salinari di Montescaglioso (cod. MTMM823014), classe di concorso AB25 – Lingua



inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria, posto Sostegno Psicofisico.

La prof.ssa Bernardo, prima di essere trasferita d'ufficio in quanto soprannumeraria (a partire dall'01.09.2021), ha sempre svolto la propria attività presso la Scuola Giovanni Paolo II di Ferrandina (codice MTMM81801L) su posto comune, sin dall'a.s. 2014/2015 (v. stato immatricolare – **doc. b**).

La prof.ssa Di Lecce, invece, prima di essere trasferita d'ufficio in quanto soprannumeraria (a partire dall'01.09.2022), svolgeva la propria attività presso la Scuola Minozzi – Festa di Matera (codice MTMM82401X) su posto sostegno, sin dall'a.s. 2018/2019 (v. stato immatricolare – **doc. b**).

Ebbene, fatta questa premessa, l'art. 13 del CCNI innanzi richiamato stabilisce che il personale docente trasferito a domanda condizionata o d'ufficio per non aver presentato domanda, anche su tipologia diversa di posto (comune e/o cattedra, sostegno), **ha diritto al rientro con precedenza nella scuola da cui è stato trasferito in quanto soprannumerario, qualora la relativa cattedra o posto si renda disponibile per i movimenti relativi ad uno degli anni scolastici dell'ottennio successivo al provvedimento suddetto.**

Nel caso di specie, analizzando le graduatorie pubblicate (**doc. c**), risultano che altri colleghi delle ricorrenti hanno ottenuto il posto su domanda, a dimostrazione del fatto che vi fossero posti disponibili al momento delle domande presentate dalle ricorrenti.

Specificatamente:

a)- Per la Prof.ssa Bernardo: ha ottenuto il trasferimento presso l'istituto indicato dalla ricorrente (Scuola Giovanni Paolo II di Ferrandina - codice MTMM81801L) la docente **Toto Rosanna**, trasferita presso detto istituto su domanda (trasferimento provinciale), su medesima classe di concorso (A022), **punteggio 107.**

b)- Per la Prof.ssa Di Lecce: hanno ottenuto il trasferimento presso l'istituto indicato dalla ricorrente (Scuola Minozzi – Festa di Matera - codice MTMM82401X) i docenti: 1)- **De Stefano Giovanna**, trasferita presso detto istituto su domanda (trasferimento provinciale – rientro nella scuola di precedente titolarità), su medesimo posto (EH – sostegno psicofisico), **punteggio 246;** 2) **Perrone Angela**, trasferita presso detto istituto su domanda



(trasferimento provinciale – trasferimento a domanda condizionata), su medesimo posto (EH – sostegno psicofisico), punteggio 182; **3)- Solazzo Mariagrazia**, trasferita presso detto istituto su domanda (trasferimento provinciale – trasferimento a domanda condizionata), su medesimo posto (EH – sostegno psicofisico), **punteggio 387**; **4)- Nuzzolese Maria Concetta**, trasferita presso detto istituto su domanda (movimento a domanda), su medesimo posto (EH – sostegno psicofisico), **punteggio 56**.

Il citato art. 13 stabilisce, poi, che detta precedenza opera esclusivamente all'interno della provincia e della tipologia di titolarità al momento dell'avvenuto trasferimento d'ufficio o a domanda condizionata (posto comune e/o cattedra, posto di sostegno). Non opera, quindi, nei casi di modifica della provincia di titolarità per mobilità professionale o mobilità territoriale interprovinciale.

Condizione anch'essa presente per entrambe le ricorrenti, visto che, come detto, tutti i colleghi sopra richiamati sono stati trasferiti, al posto delle ricorrenti, nell'ambito della medesima provincia.

L'art. 13 cit. prosegue, poi, affermando che la precedenza in questione spetta a condizione che gli interessati abbiano prodotto domanda per ciascun anno dell'ottennio e che richiedano come prima preferenza la scuola dalla quale sono stati trasferiti d'ufficio o preferenze sintetiche (comune o distretto) comprensive di tale scuola, circolo o istituto.

Anche le predette circostanze sono presenti nel caso di specie, in quanto entrambe le ricorrenti hanno presentato la relativa domanda e hanno entrambe specificato nella domanda (pag. 4) la scuola dalla quale sono state trasferite d'ufficio e come prima preferenza la medesima scuola (pag. 5).

La norma in questione prosegue poi affermando che il personale scolastico interessato deve riportare nella apposita casella del modulo- domanda la denominazione ufficiale della scuola, circolo o istituto da cui è stato trasferito quale soprannumerario, nonché compilare la relativa "dichiarazione di servizio continuativo", facente parte dell'apposito allegato all'O.M. o del modello predisposto per le istanze on line.

Ebbene, le ricorrenti, per un mero errore materiale, non hanno allegato alle rispettive domande gli allegati richiamati dall'art. 13 cit.; specificatamente, la



prof.ssa Bernardo non ha trasmesso gli allegati “D” e “F”, mentre la prof.ssa Di Lecce non ha trasmesso l’allegato “F”.

Tanto, ha determinato l’esclusione delle ricorrenti a vantaggio dei su richiamati docenti.

2. SULL’ART. 13, CCNI 18.05.2022 - SUL SOCCORSO ISTRUTTORIO

L’art. 13 stabilisce che *“l’adempimento inerente alla dichiarazione richiesta per usufruire della precedenza per il rientro nella scuola risulta assolto con la presentazione della dichiarazione per la continuità di servizio il cui facsimile è riportato nell’apposito allegato all’O.M. dei trasferimenti o predisposto per le istanze online, purché in essa si faccia esplicito riferimento alla scuola dalla quale si è stati trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata ed all’anno in cui è avvenuto il predetto trasferimento. Qualora l’interessato ometta di indicare la scuola da cui è stato trasferito nell’ultimo ottennio, nell’apposita casella del modulo-domanda, oppure non alleggi la dichiarazione di cui sopra, perde il diritto alla precedenza”*.

Sostanzialmente, il CCNI subordina il riconoscimento al diritto di precedenza alla compilazione e all’invio, unitamente alla domanda, dell’allegato richiamato (l’allegato “F”), nel quale il docente avrebbe dovuto indicare: **a)**- la scuola dalla quale si è stati trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata; **b)**- gli anni di servizio (al fine di valutare la sussistenza del requisito della continuità).

L’omesso invio di tale allegato determina la perdita del diritto di precedenza.

Ebbene, seppur vero che le ricorrenti non hanno allegato alla domanda il modulo su richiamato, è altrettanto vero, però, che i dati e gli elementi richiesti nel modulo sono stati tutti indicati dalle ricorrenti nella domanda stessa, ben potendo quindi l’Amministrazione convenuta valutare la fondatezza del diritto avanzato dalle attrici attraverso la semplice lettura delle domande stesse, ovvero chiedere alla medesime un’integrazione delle domande sulla base di quanto già dichiarato nelle domande stesse.

In sintesi, per un banale vizio formale la conseguenza è evidentemente sproporzionata, grave ed iniqua: per una banale dimenticanza nella redazione della domanda, comunque nelle altre parti completa di tutti i dati necessari, le



ricorrenti hanno perso ogni precedenza nella assegnazione alla sede di origine, rispetto a colleghi che vantano anzianità e titoli di gran lunga inferiori.

A tal fine corre in aiuto il principio del cd. soccorso istruttorio.

Ebbene, grava sull'Amministrazione convenuta uno specifico **dovere** di fare buon governo del potere di soccorso istruttorio, e più in generale ad operare secondo buona fede e correttezza.

Si tratta di un principio ormai consolidato nell'*agere* della P.A., introdotto dall'art. 6, co.1, lett. b) della L. 241/1990 e ribadito poi anche nel cd. Codice degli appalti (v. art. 46, d.lgs. 163/2006, oggi art. 101, co. 3, d.lgs. 36/2023), in forza del quale il responsabile del procedimento è tenuto ad invitare il privato ad integrare e/o fornire chiarimenti in ordine al contenuto delle dichiarazioni e dei documenti qualora gli atti già prodotti siano provvisti degli elementi essenziali richiesti e presentino, quindi, mere carenze formali. Trattasi, in buona sostanza, di un'attività acquisitiva che viene imposta al responsabile del procedimento in ragione degli obblighi di istruttoria ed è evidentemente preordinata all'esigenza di far prevalere la sostanza sulla forma, evitando così pregiudizi all'interesse del singolo in tutti quei casi in cui – come nel caso di specie – la documentazione in atti offra già significativa riprova della fondatezza della domanda, presentando lacune marginali.

Di recente il Consiglio di Stato (sez. V, 22 novembre 2019, n. 7975) ha affermato che il soccorso istruttorio ha portata generale e trova applicazione, anche nell'ambito delle procedure concorsuali, fermo il necessario rispetto del principio della *par condicio* per cui l'intervento dell'amministrazione diretto a consentire al concorrente di regolarizzare o integrare la documentazione presentata non può produrre un effetto vantaggioso a danno degli altri candidati. Da ciò discende che l'esclusione di un aspirante, come pure la postergazione del nominativo in graduatoria, in ragione di un mero errore materiale, come nel caso di specie, comporta in primo luogo un danno all'interesse pubblico che l'Amministrazione deve tutelare per propria missione.

In quest'ottica, ha ribadito il Consiglio di Stato, nella recentissima sentenza 7000 del 8 agosto 2022, *“il limite all'attivazione del soccorso istruttorio coincide con la mancata allegazione di un requisito di partecipazione ovvero di un titolo valutabile in sede concorsuale, poiché, effettivamente, consentire*



ad un candidato di dichiarare, a termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato, significherebbe riconoscerli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della par condicio.

*In generale, può quindi affermarsi che **il soccorso istruttorio va attivato, qualora dalla documentazione presentata dall'istante residuino margini di incertezza facilmente superabili** (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2018, n. 257; V, 8 agosto 2016, n. 3540; II, 28 gennaio 2016, n. 838; IV, 7 settembre 2004, n. 5759) rispondendo tale scelta amministrativa ad un principio di esercizio dell'azione amministrativa ispirata a buona fede e correttezza". In senso conforme, v. anche TAR Perugia, 16.02.2015 n. 78, TAR Campobasso, 07.07.2014 n. 433, a parere dei quali in virtù del potere di soccorso istruttorio "... le Amministrazioni possono invitare i concorrenti a completare e o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, subordinatamente all'esistenza in atti di dichiarazioni che siano state effettivamente rese..."*.

A fronte di tanto, non assume alcun valore la circostanza che l'errore di compilazione possa eventualmente essere ascrivibile all'istante o alla piattaforma informatica: ciò difatti non limita l'applicazione dell'istituto in parola, che anzi, intanto si giustifica, in quanto deve essere azionato proprio nelle occasioni in cui è necessario emendare un'irregolarità compiuta dal cittadino (altrimenti non si verserebbe in un'ipotesi di "soccorso").

Infatti, le ricorrenti hanno dichiarato nelle proprie domande tutte le informazioni che avrebbero poi dovuto riportare nell'allegato non inviato (*supra*). Sicché la mancata allegazione del modulo richiamato dall'art. 13 cit. deve essere intesa quale mera irregolarità formale, sanabile mediante soccorso istruttorio, posto che non vengono travalicati i limiti di tale istituto, come descritti dal Consiglio di Stato: le istanti, infatti, hanno già nella domanda tempestivamente dichiarato di possedere i requisiti richiesti dall'art. 13 cit.

In particolare, dalle rispettive domande si evince tutto quanto necessario per il riconoscimento del diritto in questa sede reclamato. In particolare:

- Scuola di titolarità
- Classe di concorso e tipologia del posto
- Numero complessivo di anni di servizio effettivamente prestati dopo la decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza



- Anzianità complessiva di servizio pre-ruolo
- I titoli posseduti
- La scuola dalla quale sono state trasferite negli ultimi otto anni perché in soprannumero, indicando la provincia, la scuola (con il relativo codice identificativo) e la tipologia del posto
- L'ordine di gradimento del posto da considerare per il trasferimento
- Le preferenze, con l'indicazione delle scuole (e dei relativi codici identificativi), indicando come prima preferenza la scuola dalla quale sono state trasferite

Da tanto si ricava inevitabilmente che tutti requisiti richiesti dall'art. 13 cit. per poter beneficiare del diritto di precedenza in questa sede invocato sono stati tutti indicati e richiamati già nella domanda, non potendo l'allegato in questione, omesso, aggiungere nulla di più rispetto a quanto già dichiarato nelle rispettive domande.

Nel caso di specie è, quindi, chiaro che il riconoscimento del diritto in questione non avrebbe mai oltrepassato i limiti del soccorso istruttorio, come delimitato dall'insegnamento del Consiglio di Stato: **l'Amministrazione era già in possesso di tutte le informazioni che attengono al diritto in parola, sia perché già note all'Amministrazione stessa sia perché già indicate nella domanda di trasferimento**; qualsiasi dubbio e/o incertezza, quindi, era facilmente superabile *ab origine*.

Su casi analoghi, proprio facendo leva sul fatto che l'Amministrazione fosse già a conoscenza dei requisiti dell'interessato, la giurisprudenza nazionale ha ordinato alla PA di attivare il soccorso istruttorio.

Si richiama, ad esempio, il caso in tutto e per tutto analogo affrontato nella sentenza del **TRIBUNALE DI VENEZIA n. 313 del 04.05.2022**, in ordine ad una dichiarazione non fornita dal docente in fase di compilazione dell'istanza di inserimento in GPS, ha chiarito che ***“NON SI TRATTA DUNQUE DI RITENERE PREVALENTE IL PRINCIPIO DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO RISPETTO AI PRINCIPI DI AUTORESPONSABILITÀ E DI PAR CONDICIO DEI PARTECIPANTI ALLA PROCEDURA, BENSÌ DI INTERPETRARE SECONDO BUONA FEDE E CON RAGIONEVOLEZZA LE DOMANDE PRESENTATE DAI PARTECIPANTI”***. Per procedere in tal senso, chiarisce il Giudice, ***“LA***



PA PUÒ FARE RIFERIMENTO AD ALTRI DOCUMENTI E RIFERIMENTI CONTENUTI NELLA DOMANDA”.

Analogamente, il **TRIBUNALE DI NAPOLI**, con la recente sentenza n. **2733 del 12.05.2022**, che ha avuto ad oggetto un caso di erronea indicazione della classe di concorso nelle GPS, ha affermato che “**Ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. b) della l. N. 241/1990 e art. 71, comma 3, del DPR n. 445/2000, quindi LA PA AVREBBE DOVUTO CONCEDERE IL SOCCORSO ISTRUTTORIO VOLTO ALLA RETTIFICA DI DICHIARAZIONI O ISTANZE** erronee o **INCOMPLETE**”.

Orbene è evidente, per dirla con il Giudice di Venezia, che anche nel caso di specie, l’Amministrazione avrebbe dovuto ritenere valide le domande di trasferimento presentate dalle ricorrenti, proprio sulla scorta di una **doverosa** interpretazione delle stesse **secondo buona fede e ragionevolezza; canoni che dovrebbero sempre ispirare l’agire dell’Amministrazione ed a cui è invece venuta meno nel momento in cui ha strumentalmente respinto le due domande.**

L’asserito difetto di attenzione del compilatore, pertanto, non legittima l’Amministrazione a venir meno a tali obblighi.

Il **Tribunale di Frosinone**, con sentenza n. **161 del 22.2.2022 n. 161**, riguardante nello specifico un errore materiale compiuto dal compilatore di una domanda di inserimento in GPS, ha affermato che “*ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. b) della L. n. 241/1990 e art. 71, comma 3, del DPR n. 445/2000 la PA deve concedere il soccorso istruttorio volto alla rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete*”... “*Nella specie la ricorrente ha proposto domanda, con modalità telematica, nei termini previsti e possiede i requisiti richiesti. Con l’esercizio del predetto soccorso istruttorio non si va a supplire a gravi deficienze della domanda a danno degli altri partecipanti ma si consente solo di ADEGUARE LA DOMANDA AGLI ELEMENTI DI FATTO, INCONTESTATI E GIÀ CONOSCENZA DELLA PA. Il soccorso istruttorio è richiesto in relazione alla documentazione concernente i titoli di servizio pacificamente posseduti e non gli elementi essenziali della domanda presentata nei termini e da un soggetto legittimato. Si tratta in sostanza di una regolarizzazione formale e documentale relativa a titoli già dichiarati dalla ricorrente con le precedenti graduatorie e già riconosciuti dal Ministero*”.



Presupposto per invocare il soccorso istruttorio è quindi la sussistenza di un obbligo di agire secondo buona fede gravante in capo alla p.a. Tale obbligo sussiste quando si discuta di un errore, anzi in questo caso una mera omissione formale, compiuto dall'aspirante pacificamente "riconoscibile", secondo le disposizioni dettate dal cod. civ. per gli atti negoziali: **in questo caso, secondo il Consiglio di Stato, può richiedersi lo sforzo diligente della p.a. di emendare l'errore autonomamente** (v. CdS sent. n. 4198 del 20/6/2019).

È inopinabile che nel caso di specie l'Amministrazione non avrebbe compiuto un notevole sforzo nel prendere atto che le interessate hanno omissso di allegare un documento, il cui contenuto però era stato già inserito nelle domande.

Insomma, nonostante la vicenda in questione sia davvero di facile soluzione, tuttavia ci si vede costretti a far richiamo addirittura all'insegnamento del Consiglio di Stato che conferma come il soccorso istruttorio vada attivato qualora dalla documentazione presentata dal candidato residuino margini di incertezza **facilmente superabili**, rispondendo tale scelta amministrativa ad un principio di esercizio dell'azione amministrativa ispirata a **buona fede e correttezza** (Cons. Stato, sent. n. 5413/2021). **La condizione perché l'incertezza si possa definire facilmente superabile è che il requisito facilmente riscontrabile con una semplice delucidazione** (Cons. Stato sent. n. 4917/2021)

Da tutto quanto sopra discende chiaramente che le ricorrenti hanno diritto al trasferimento invocato, al posto dei colleghi sopra richiamati.

3)- ISTANZA EX ARTT. 151 O 150 C.P.C.

Sebbene l'ampia disponibilità di posti non faccia sorgere posizioni di contro-interesse, qualora l'On. Giudice adito lo ritenga comunque opportuno, si chiede di essere autorizzati, ai sensi dell'art.151 c.p.c., alla notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza a tutti i potenziali controinteressati tramite pubblicazione di un estratto del testo del ricorso sul sito internet dedicato del Ministero stante l'impossibilità materiale di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti i potenziali ed eventuali controinteressati. In subordine si formula analoga istanza ai sensi dell'art. 150 c.p.c."

Tutto ciò premesso, le **ricorrenti**, come in epigrafe evidenziate, convengono in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, l'Amministrazione convenuta,



affinché, previa fissazione dell'udienza di discussione e di comparizione personale delle parti, Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI:

1. Accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti ad ottenere la precedenza nel trasferimento nella sede originaria, in virtù di quanto previsto dall'art. 13, CCNI del 18.05.2022, per le motivazioni esposte nel presente atto;
2. Per l'effetto, in accoglimento della domanda presentata, accertare e dichiarare il diritto a partire dell'a.s. 2023/2024 della prof.ssa Bernardo al trasferimento presso la Scuola Giovanni Paolo II di Ferrandina (codice MTMM81801L) su posto comune – scuola secondaria di I grado, classe di concorso A022;
3. Per l'effetto, in accoglimento della domanda presentata, accertare e dichiarare il diritto a partire dell'a.s. 2023/2024 della prof.ssa Di Lecce al trasferimento presso la Scuola Minozzi – Festa di Matera (codice MTMM82401X) su posto sostegno – scuola secondaria di I grado, ovvero in subordine presso gli altri istituti indicati, in ordine preferenziale, a pag. 5 della domanda di trasferimento, che qui si intendono trascritti;
4. Conseguentemente, condannare l'Amministrazione convenuta a disporre, a partire dall'a.s. 2023/2024 il trasferimento delle due ricorrenti nei termini e alle condizioni poc'anzi indicate;
5. Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore dei deducenti procuratori e difensori.

ISTANZA EX ARTT.151 O 150 C.P.C.

Sebbene l'ampia disponibilità di posti non faccia sorgere posizioni di contro-interesse, qualora l'On. Giudice adito lo ritenga comunque opportuno, si chiede di essere autorizzati, ai sensi dell'art.151 c.p.c., alla notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza a tutti i potenziali controinteressati tramite pubblicazione di un estratto del testo del ricorso sul sito internet dedicato del Ministero stante l'impossibilità materiale di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti i potenziali ed eventuali controinteressati. In subordine si formula analoga istanza ai sensi dell'art. 150 c.p.c.

Si depositano, in copia, i seguenti documenti:

- a. Domande di trasferimento presentate dalle ricorrenti
- b. Stati immatricolari



c. Graduatorie provinciali

Si fa presente che il valore della presente controversia è indeterminabile e che pertanto il CU è pari ad e. 259,00.

Salvezze illimitate

Bari, 03.08.2023

Avv. Raffaele Garofalo

Avv. Gianluigi Giannuzzi Cardone

